

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO
"ALL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE ED AGLI ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICO STRUMENTALI PERIODICI - D.LGS. 81/2008 e S.M.I.". CIG 718546514D**

L'anno addi..... del mese di..... in Cagliari tra l'ARST S.p.A., che in seguito verrà denominata più brevemente ARST, con sede in Cagliari Via Posada 8/10, codice fiscale e partita Iva 00145190922, in persona del suo Presidente /Amministratore Unico pro tempore e legale rappresentante Sig. Francesco Marras domiciliato per la carica nella stessa Via Posada 8/10 Cagliari,

e

la Ditta che in seguito verrà denominata, con sede in
Via, codice fiscale e partita Iva.....
.....in persona del Signor,
nato a il, in qualità di
rappresentante Legale..... e domiciliato per la carica in
.....
Via

premessso

- che l'Arst deve provvedere ad affidare l'incarico relativo all'" **attività di Medico Competente ed agli accertamenti diagnostico strumentali periodici D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**", previsti per i lavoratori aziendali soggetti a controllo e sorveglianza sanitaria, in quanto esposti a rischio specifico e/o malattie professionali ed al fine di accertarne l' idoneità alla mansione lavorativa alla quale sono destinati, con l'emissione del relativo certificato di idoneità alla mansione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'ARST affida alla Ditta
il compito di svolgere le attività di cui in premessa ovvero quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni per quanto concerne l'attività di Medico Competente e l'effettuazione delle visite e degli accertamenti diagnostico strumentali periodici sui lavoratori.
Le visite e gli esami cui saranno sottoposti i lavoratori e gli ambienti in cui le stesse saranno eseguite, devono essere rispondenti alle disposizioni di legge vigenti.
L'attività di Medico/i Competente/i verrà svolta dal/i Dott. codice fiscale.....dei quali il Dott.....assumerà l'incarico di coordinatore e fisserà la propria residenza lavorativa nella città metropolitana di Cagliari.

Art. 2 - Le Sedi dell' ARST sono ubicate a Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Monserrato, Macomer, Iglesias, Carbonia, Alghero, Guspini, Lanusei ed Olbia, nonché gli uffici della Direzione Centrale di Via Posada in Cagliari.

Le visite ed i prelievi relativi alle analisi e agli accertamenti diagnostico strumentali devono essere eseguite/i presso ciascuna località ove ha sede la relativa Sede ARST.

Preliminarmente ad ogni prestazione, a cura ed onere della ditta aggiudicataria e del Medico Competente, dovrà essere dichiarata (con nota scritta) l' idoneità della struttura e del/i locale/i all'effettuazione della/e prestazione/i medica e/o diagnostica, ciò anche in relazione al possesso delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

L'elenco numerico del personale attualmente in forza all'Azienda da sottoporre a sorveglianza sanitaria è indicato, per ciascuna Sede e per mansione, nell'allegato B 1). Per esigenze riorganizzative i dati numerici riportati nel citato allegato potranno subire variazioni durante la vigenza del contratto.

Nel protocollo sanitario - allegato B 2) - sono elencate le visite, gli esami e la periodicità cui sottoporre il personale aziendale, in funzione delle rispettive mansioni.

Visite ed esami che il medico competente potrà variare in quantità, frequenza e tipo, in funzione dell'introduzione di nuove tecnologie nel processo produttivo aziendale, dell'impiego di nuovi prodotti, in conseguenza della variazione del numero di addetti nelle diverse mansioni o di promulgazione di nuove disposizioni legislative.

Tutto quanto sopra esposto fermo restando il fatto che sia l'offerta che l'espletamento dell'incarico deve essere inteso "per mansione", nel senso che l'importo offerto per ciascun lavoratore che espleta la specifica mansione risulta comprensivo di tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la certificazione dell'idoneità alla mansione, tutte le visite generiche e specialistiche, tutti gli accertamenti diagnostico strumentali disposti dal Medico Competente indipendentemente dal loro numero e/o dalla loro ripetizione.

L'importo offerto "per mansione" risulta inoltre comprensivo degli oneri derivanti dall'attività di Medico Competente così come definita nei compiti e nelle mansioni dal D.Lgs. 81/2008.

Eventuali ulteriori tipologie di esami che dovessero rendersi necessari verranno remunerati, previa autorizzazione del "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008, secondo le tariffe previste nel Nomenclatore Tariffario Regionale della R.A.S. di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n°196/6 del 28/04/1998, o ai suoi aggiornamenti.

Art. 3 – L'effettuazione delle prestazioni dovrà avvenire entro quattro giorni lavorativi dalla richiesta di ARST S.p.A. ed il relativo giudizio, unitamente all'elenco dei lavoratori suddiviso per sede e per mansione, dovrà essere trasmesso al Datore di Lavoro di ARST S.p.A. entro tre giorni lavorativi a far data da quello di effettuazione della visita.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che la potenzialità di lavoratori/giorno da sottoporre a visite specialistiche ed accertamenti diagnostico strumentali non sia inferiore a 30 (trenta) unità;

L'eventuale positività ad accertamenti relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per Norma, deve essere immediatamente comunicata all'ARST S.p.A. per i conseguenti adempimenti Normativi.

Art. 4 - La Dittasi impegna, nei casi di urgenza o comunque in tutti i casi per i quali l'effettuazione delle visite specialistiche e degli accertamenti di cui alla presente convenzione risulta determinante ai fini del giudizio di idoneità, ad effettuare le citate prestazioni e la visita di idoneità alla mansione entro il termine di 48 ore dalla richiesta, presso l'agenzia di appartenenza del lavoratore.

Art. 5 - Qualora durante il corso della convenzione la Ditta..... non eseguisse le visite e gli esami nei termini previsti e/o ritardasse nella trasmissione del giudizio, l'ARST applicherà una penale pari 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penali sarà trattenuto in sede di liquidazione delle competenze dovute o dalla cauzione definitiva.

Inoltre, la presente convenzione può essere risolta a solo giudizio dell'ARST, senza bisogno di alcuna formale intimazione, ma con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- a) quando la Ditta.....sospenda senza giustificato motivo le prestazioni oggetto della presente convenzione;
b) dopo l'applicazione della terza penale trimestrale o in assoluto per inadempienze formalmente contestate.

La risoluzione della convenzione per i motivi suindicati, comporterà l'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo la facoltà dell'ARST di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti dalla risoluzione stessa.

Art. 6 - L'ARST si impegna ad erogare alla Ditta..... il corrispettivo delle prestazioni per attività di Medico Competente ed accertamenti diagnostico strumentali periodici di cui al precedente art. 3 secondo le tariffe, riportate nell'offerta presentata in sede di gara, che si allega alla presente convenzione - allegato 4), che costituisce parte integrante del presente atto.

I pagamenti delle prestazioni avverranno semestralmente a seguito di ricevimento fattura, successiva al completamento della semestralità, decorsi 30 (trenta) giorni fine mese data fattura.

Allegato alla fattura dovrà essere fornito l'elenco del personale, suddiviso per Sede e per mansione cui si riferisce la prestazione e la data di effettuazione della prestazione.

Il pagamento di cui sopra è condizionato al rilascio del nulla osta da parte del responsabile per l'ARST della gestione della presente convenzione.

Art. 7 - A garanzia dei relativi obblighi contrattuali è stato costituito dalla Ditta..... un deposito cauzionale di euro.....mediante.....

La Ditta..... ha stipulato, inoltre, Polizza Assicurativa..... per la copertura dei rischi professionali derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione, con un massimale di euro.....

Art. 8 - La presente convenzione avrà durata di tre anni dal..... Il contratto potrà essere ripetuto per ulteriori tre anni, ai sensi di quanto previsto all'art. 63 comma 5, alle stesse condizioni del contratto iniziale. Il contratto della durata di tre o sei anni, potrà essere prorogato, altresì, fino a un massimo di 6 mesi ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 co. 11.

Art. 9 - Sono a carico della Ditta le spese di copia, bollo e di registro nonché tutte le imposte e tasse derivanti dalla presente convenzione in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10 - Per eventuali controversie in ordine all'applicazione ed interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Cagliari.

La Ditta

ARST Spa

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c., si approvano specificamente, previa rilettura, gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, della presente convenzione.

La Ditta

ARST Spa